

# Cittadini dell'Unione europea in Italia: circolazione e soggiorno

## Quali gli adempimenti e dove rivolgersi

- Descrizione
- Documentazione
- Dove presentare la pratica
- Diritto di soggiorno permanente
- Patente di guida
- Normativa di riferimento

### Descrizione

I cittadini appartenenti ai paesi membri dell'[Unione europea](#), e i loro familiari, possono liberamente circolare e soggiornare in Italia nel rispetto di una serie di adempimenti.

Ai cittadini dell'Unione europea non è richiesta alcuna formalità per soggiorni inferiori a tre mesi oltre al possesso di un documento di identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello stato di cui hanno la cittadinanza, trascorso tale periodo sono tenuti ad iscriversi all'anagrafe del comune di residenza.

Il diritto di soggiorno è infatti riconosciuto nei confronti dei cittadini dell'Unione che esercitano un'attività lavorativa in Italia, che seguano un corso di studi e che dispongano di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un'assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.

### Documentazione

L'iscrizione anagrafica è subordinata alla presentazione della seguente documentazione (seguire le [istruzioni](#)):

- dichiarazione di residenza scaricabile da questo sito nella sezione [modulistica](#);
- passaporto o documento d'identità valido per l'espatrio;
- codice fiscale;
- marca da bollo di euro 14,62 per la richiesta dell'attestato di iscrizione anagrafica che verrà rilasciato non appena conclusa la pratica;
- eventuali documenti relativi allo stato civile (matrimonio, divorzio, vedovanza, ecc.), in originale, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti e legalizzati o muniti di apostille secondo le convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e i paesi dell'Unione.

#### SE IL SOGGIORNO E' PER MOTIVI DI LAVORO

documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata: contratto di lavoro, busta paga (comunicazione al Centro per l'Impiego, all'Inail e all'Inps nel caso di collaboratrici domestiche o badanti).

#### SE IL SOGGIORNO E' PER MOTIVI DI STUDIO:

- documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
- titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria di minimo un anno che copra tutti i rischi;

- disponibilità di risorse economiche sufficienti.

La disponibilità di risorse economiche può essere dichiarata sotto la propria responsabilità indicando le fonti di reddito.

**PER MOTIVI DIVERSI DAI PRECEDENTI DUE PUNTI:**

- dimostrazione della disponibilità di risorse economiche (autocertificazione) sufficienti al soggiorno per sé e per i propri familiari (vedi punto precedente)
- produzione della documentazione attestante la titolarità di una polizza assicurativa che copra tutti i rischi relativi all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale. Al momento della richiesta di iscrizione è rilasciata una attestazione contenente la data di presentazione dell'istanza.

A seguito dell'iscrizione anagrafica, subordinata al possesso dei requisiti e all'accertamento della dimora abituale, è rilasciato all'interessato il relativo certificato di iscrizione.

I cittadini comunitari familiari (\*) di cittadino comunitario già iscritto all'anagrafe devono presentare:

- documento di identità
- documento attestante la qualità di familiare in originale, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti e legalizzati o muniti di apostille secondo le convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e i paesi dell'Unione
- eventuale documento (autocertificazione) attestante la vivenza a carico.

---

(\*) Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007 per "familiare" si intende:

- il coniuge
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno stato membro, qualora la legislazione dello stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello stato membro ospitante
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner predetti
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner predetti.

---

## **Dove presentare la pratica**

Per evitare lunghi tempi di attesa, l'accettazione delle pratiche può avvenire su appuntamento che può essere fissato telefonando al n. 0445 590400 int. 2, da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:45 e lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 18:30.

La pratica di iscrizione anagrafica può essere presentata esclusivamente presso:

Ufficio anagrafe - Comune di Valli del Pasubio  
Via B. Brandellero, 46 – 36030 Valli del Pasubio  
telefono 0445 590400 int. 2  
fax 0445 590280

orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30, lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:30

## **Diritto di soggiorno permanente**

I cittadini dell'Unione che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale hanno diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D.lgs n. 30/2007.

I familiari che non hanno la cittadinanza di uno stato membro acquisiscono il diritto di soggiorno permanente se hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione, salve le disposizioni degli articoli 11 e 12 del D.lgs n. 30/2007.

Il diritto di soggiorno permanente è comprovato, per i cittadini dell'Unione, da un'attestazione rilasciata dal Comune di residenza e, per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, dal possesso della "carta di soggiorno permanente".

### **L'attestazione deve essere richiesta presso:**

Ufficio anagrafe - Comune di Valli del Pasubio  
Via B. Brandellero, 46 – 36030 Valli del Pasubio  
telefono 0445 590400 int. 2  
fax 0445 590280

orario: da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30, lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:30

## **Patente di guida**

Per la procedura di conversione della patente di guida estera consultare il sito del [Ministero dei trasporti](#)

UFFICIO COMPETENTE

[Motorizzazione civile](#)

Strada delle Caperse, 70 36100 Vicenza  
0444 587111

## **Normativa di riferimento**

- D.l. n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012
- Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 e successive modificazioni

*Comune di Valli del Pasubio , 14/05/2012*